

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: TAR Sicilia - Catania, Sezione Prima, Ordinanza 10 luglio 2025 n. 2240.

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Esatto adempimento -Somme corrisposte per attività professionale – Ritenuta d’acconto –Applicabilità.

Nel giudizio di ottemperanza, la domanda del ricorrente volta ad ottenere l’integrazione delle somme già liquidate in proprio favore per l’attività professionale svolta nel rapporto originario, lamentando la trattenuta di una somma a titolo di ritenuta d’acconto da parte del commissario ad acta, è inammissibile e, comunque, infondata. Invero, l’indicazione di una partita a titolo di ritenuta d’acconto costituisce una anticipazione che la parte deve comunque al fisco per l’attività professionale svolta, compensabile e/o rimborsabile in sede di dichiarazione. Nel merito, in base all’art. 29, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’amministrazione debitrice non può non operare una ritenuta d’acconto quando il corrispettivo dovuto è dipendente da un credito, seppur trasfuso in un procedimento giustiziale esecutivo, relazionato a una prestazione professionale di lavoro autonomo, quale è quella di avvocato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

All’Udienza del 9.4.2025 è stato trattenuto in decisione l’ulteriore ricorso per esatto adempimento della sentenza n. 657/23 resa dalla Sezione, con il quale il ricorrente ha rappresentato che “l’udienza camerale . . . è stata fissata per l’esame della chiesta (il 18/12/2024) sostituzione del commissario ad acta nominato da codesto TAR per assicurare l’integrale ottemperanza del titolo azionato in questa procedura.

L’istanza è stata inoltrata nell’immediatezza del rilievo del sopravvenuto spontaneo accredito, da parte dell’amministrazione soccombente sul conto corrente del creditore, di due distinti pagamenti e della non satisfattività di quello impegnato e liquidato in favore dello scrivente, quale ricorrente, dal D.D.G. n.1649 del 30/07/2024.

Con detto decreto, specificando in euro 189,86 l’importo da pagare quale sorte capitale al creditore medesimo, nonostante il titolo in esecuzione (ordinanza che esita un(a) procedura esecutiva mobiliare presso terzi) gli abbia assegnato euro 237,33, l’amministrazione ha ritenuto di potere e dovere unilateralmente e arbitrariamente detrarre euro 47,47 dall’importo dichiarato disponibile dalla stessa, a suo tempo, quale terzo nella procedura esecutiva”.

Senza dover ripetersi nella ricostruzione delle articolate questioni che hanno visto la Sezione impegnata in cinque udienze, oggetto di questo ultimo giudizio è la legittimità o meno della trattenuta della detta somma di € 47,47 a titolo di ritenuta d'acconto, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 13/23 dell'Assessorato dell'Economia della Regione Sicilia, ritenuta applicabile sia dall'Assessorato quale parte debitrice in virtù del titolo di cui si chiede l'esecuzione che dalla stesso commissario ad acta.

Va premesso che non è in contestazione che l'importo azionato sia relativo all'attività professionale del ricorrente, nella sua qualità di difensore in riferimento all'originario rapporto cui si riferisce.

Ritiene preliminarmente il Collegio che parte ricorrente non abbia interesse a coltivare la proposta questione, posto che l'indicazione di una partita a titolo di ritenuta d'acconto costituisce una anticipazione che la medesima parte deve al fisco per l'attività professionale svolta, compensabile e/o rimborsabile in sede di dichiarazione.

Invero, “la ritenuta d'acconto attua l'anticipata riscossione dell'imposta che la persona fisica, che riceve il pagamento, deve sul reddito percepito e presupposto della sua applicazione è che il reddito percepito derivi da prestazione di lavoro autonomo: la norma va dunque applicata quando ricorra tale condizione e per stabilire se ricorra è necessario ricercare se il pagamento che il percettore del reddito riceve è o no da imputare ad un tale reddito” (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. civ. 25 ottobre 1996, n. n. 9332).

Tuttavia, il Collegio esamina anche nel merito la questione.

Il par. 5 della richiamata circolare, volta a regolare la ritenuta d'acconto e sostituto d'imposta che l'Amministrazione regionale deve effettuare in caso di pagamento di spese legali, così espressamente stabilisce:

“Con riferimento al trattamento fiscale della ritenuta d'acconto, occorre distinguere i seguenti casi:

- se è stato disposto il rimborso delle spese legali alla parte vittoriosa (art. 91 c.p.c. co 1), il pagamento dell'onorario è effettuato dall'originario committente (parte vittoriosa) nei confronti del proprio legale, il quale conseguentemente emetterà la parcella nei confronti del proprio assistito, mentre la controparte soccombente procederà poi al relativo, ed integrale, rimborso delle spese, nei confronti della parte vittoriosa. Per individuare o meno l'obbligo di ritenuta, si applicheranno le regole ordinarie (art. 25 d.p.r. n. 600/1973): se la parte vittoriosa è un privato cittadino, non ha alcun obbligo di ritenuta; se viceversa la parte vittoriosa assume la qualifica di sostituto d'imposta (società o persona fisica che eserciti attività commerciale, lavoratore autonomo, o libero professionista, tenuto -ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. n. 600/1973 -ad operare, all'atto del pagamento dei compensi, la ritenuta fiscale di legge, a titolo d'acconto d'imposta sul reddito), dovrà applicare la ritenuta d'acconto.

In questo caso, nessun obbligo potrà essere posto in capo all'Amministrazione regionale - parte soccombente (non essendoci alcuna relazione diretta tra il legale e la parte soccombente, appare ovvio che l'obbligo non possa che ricadere sul soggetto vittorioso).

- se è stata disposta la distrazione delle spese ex art. 93 cpc, così come stabilito dalla Circolare n. 203/E del 6 dicembre 1994 del Ministero delle Finanze, la parte soccombente (l'Amministrazione regionale) riveste la qualità di sostituto d'imposta e pertanto in caso di regime fiscale "ordinario" del legale sarà tenuto ad operare la ritenuta d'acconto (art.25 del d.p.r. n.600/73). Nella specie, a nulla rileva il fatto che l'adempimento sia disposto coattivamente in base ad una sentenza di condanna, così come neppure rileva il fatto che la parte vittoriosa sia rappresentata da un privato piuttosto che da altro soggetto sostituto d'imposta. Al soccombente spetterà di conseguenza anche il compito di redigere e trasmettere la Certificazione Unica dei compensi pagati agli avvocati distrattari".

Appare evidente che la fattispecie in esame, per la sua peculiarità dipendente dalla circostanza che il professionista riceve il compenso liquidato in quanto procuratore di se stesso, debitamente non può esattamente inquadrarsi in alcune delle ipotesi prospettate dal richiamato art. 5.

Tuttavia, la fattispecie non può non trovare una sua specifica regolamentazione.

Va rilevato che la parte che deve erogare il compenso è una pubblica amministrazione.

L'art. 29, comma 5, del dpr 29.9.1973, n. 600 così recita:

"5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse".

L'art. 25 stabilisce che "i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa".

Appare evidente, quindi, che l'Assessorato "debitore" non può non operare una ritenuta d'acconto quando il corrispettivo dovuto è dipendente da un credito, seppur trasfuso in un procedimento giustiziale esecutivo, relazionato a una prestazione professionale (di lavoro autonomo) quale è quella di avvocato.

Il Giudice di legittimità (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. civ. 25 ottobre 1996, n. n. 9332, cit.) ha chiarito che: "l'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a norma del quale i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo è applicabile nel caso in cui il

pagamento sia eseguito da terzo debitore pignorato in base ad ordinanza di assegnazione, se il credito del creditore precedente verso il debitore diretto derivi da rapporto di lavoro autonomo”.

Invero, precisa la detta decisione, “La norma esclude espressamente che sia da attribuire rilevanza alla circostanza che il pagamento provenga, anziché dal soggetto a cui favore la prestazione è resa, da un terzo: sicché quando l'obbligazione del terzo trae origine da un rapporto diverso, ciò che rileva non è la ragione per cui il terzo esegue il pagamento, ma la ragione che costituisce fonte del credito che con il pagamento resta estinto.

La giurisprudenza della Corte mostra, poi, che nessuna rilevanza impeditiva, rispetto all'applicazione della norma, è stata riconosciuta alla circostanza che il pagamento sia eseguito in base ad un provvedimento giudiziale, nel caso l'ordinanza di assegnazione”.

Conclusivamente, la domanda di integrazione del pagamento effettuato è inammissibile e comunque infondata.

Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della mancata difesa di fase dell'Amministrazione regionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) dichiara inammissibile – e comunque infondata - la domanda del 18.12.2024.

Spese di fase compensate.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti costituite e al Commissario ad acta., disponendo, al contempo, la chiusura del fascicolo.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario

Calogero Commandatore, Primo Referendario